

COMUNE DI VIBONATI

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
CON ARREDI MOBILI DA PARTE DI PUBBLICI ESERCIZI

INDICE

TITOLO I – MODALITA' DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Ed Ambito Di Applicazione

Art. 2 - Autorizzazione A Occupare Suolo Pubblico

TITOLO II – IL PROCEDIMENTO

Art. 3 – Iter Procedurale

Art. 4 – Istanza E Documentazione A Corredo

Art. 5 – Rilascio Del Provvedimento Autorizzatorio

Art. 6 – Decadenza

Art. 7 – Revoca Modifica e Sospensione

Art. 8 – Voltura E Proroga

Art. 9 – Obblighi De Titolare

TITOLO III – DEFINIZIONE DELLE INSTALLAZIONI E DELLE TIPOLOGIE

Art. 10 - Norme Valevoli Per Tutte Le Aree Cittadine

Art. 11 – Definizione Di Strutture E Loro Caratteristiche Tipologiche

TITOLO IV – CASI PARTICOLARI

Art. 12 – Occupazione Con Elementi Di Arredo

TITOLO V – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 13 – Norme Generali Valevoli Per Tutte Le Aree Cittadine

Art. 14 – Norma Transitoria

TITOLO VI – ZONIZZAZIONE E TARIFFE

Art. 15 – Determinazione Della Tassa

Art. 16 – Misura Delle Occupazioni

Art. 17 – Classificazione Del Suolo Pubblico

Art. 18 – Determinazione Della Tariffa

TITOLO I –MODALITA' DI APPLICAZIONE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico per l'installazione di arredi mobili da parte di titolari o gestori di Pubblici Esercizi operanti nell'intero territorio del Comune di VIBONATI, al fine di assicurarne lo svolgimento ordinato, nel rispetto dell'interesse e del decoro pubblico.

2. Con il presente Regolamento s'intendono inoltre disciplinare, laddove non previsto , installazioni per la qualificazione estetica e funzionale dell'ambiente cittadino nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 285/92 e D.Lgs. 495/92 e successive integrazioni e modificazioni.

3. Le espressioni “suolo pubblico o aree pubbliche” utilizzate nel presente Regolamento,sono riferite esclusivamente ai luoghi, aree e suoli di dominio pubblico, cioè appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

4. Per “occupazione” si intende la disponibilità, anche di fatto e senza titolo, degli spazi ed aree di cui al comma precedente, con conseguente sottrazione all'uso pubblico indiscriminato e sono soggetti all'imposizione di una tassa, nei termini e nella misura stabilita dal “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa” attualmente in vigore approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 28.12.2016 in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 40 D.Lgs. n.507/93 e successive modificazioni e/o integrazioni,nonché imposte e tasse relative ai servizi resi, in dette aree, dall'Amministrazione comunale.

5. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano esclusivamente ai titolari e/o gestori di Bar, Ristoranti e Pubblici Esercizi operanti all'interno del territorio comunale di Vibonati che intendono occupare, **nel corso dell'intero anno solare o frazioni di esso**, aree o spazi di uso pubblico, antistanti e/o nelle immediate adiacenze e/o

vicinanze dei propri esercizi commerciali, per la installazione di arredi mobili e/o tavolini e sedie per lo svolgimento delle loro attività.

6. Le occupazioni di suolo pubblico sono consentite per periodi non superiori a un anno in tutto il territorio comunale.

7. Le occupazioni di suolo pubblico aree o spazi di uso pubblico, antistanti e/o nelle immediate adiacenze e/o vicinanze dei propri esercizi commerciali, per la installazione di arredi mobili e/o tavolini e sedie per lo svolgimento delle loro attività, non possono avere una superficie totale superiore a 32 mq. per ogni titolare o gestore di bar, ristorante, pubblico esercizio.

Art. 2 – AUTORIZZAZIONE A OCCUPARE SUOLO PUBBLICO

1. E' fatto divieto ai titolari o gestori di bar, ristoranti e Pubblici Esercizi cittadini di occupare suolo pubblico senza lo specifico provvedimento amministrativo rilasciato dal Dirigente/Responsabile competente, su apposita richiesta dell'interessato.

2. L'interessato ha l'obbligo di osservare la normativa del vigente codice della strada e suo regolamento d'attuazione.

3. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di rispettare le norme in materia di sicurezza, igiene, sanità, di prevenzione degli infortuni, di accessibilità per le persone diversamente abili e quanto altro previsto dal vigente ordinamento.

4. Il provvedimento amministrativo di cui al comma 1 può essere rilasciato esclusivamente per un periodo come previsto all'art. 1 commi cinque e sei.

TITOLO II – IL PROCEDIMENTO

Art. 3 – Iter Procedurale

1. Il responsabile del Procedimento è individuato, ai sensi dell'art. 5 – comma 1- della Legge 241/90 e fatto salvo quando disposto al successivo comma 2 del medesimo articolo, nel Direttore/Responsabile del Settore Attività Produttive.

2. Il Responsabile del Procedimento, per esigenze di carattere istruttorio, potrà avvalersi degli altri uffici comunali anche attraverso l'istituto della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L.241/90.

3. Il Responsabile del Procedimento, per finalità di semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, potrà promuovere entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la sottoscrizione di appositi accordi o protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche preposte alla tutela del vincolo ambientale, culturale, paesaggistico, della sicurezza e della salute pubblica e con le associazioni di categoria rappresentative del Commercio.

4. La conclusione del procedimento amministrativo è fissata in giorni 30 dalla data di protocollo dell'istanza. Eventuali richieste d'integrazione documentale o chiarimenti per finalità di carattere istruttorio andranno richieste una sola volta entro giorni 15 dalla data di protocollo.

5. In sede istruttoria il responsabile del procedimento terrà conto, in particolare:

a) della eventuale invasività dell'occupazione in relazione all'ambito di inserimento;

b) di percorsi pedonali particolarmente affollati;

c) della particolare densità abitativa anche per il solo periodo estivo;

d) del decoro e della dignità dei luoghi di particolare rilevanza architettonica ed ambientale;

Art. 4 – ISTANZA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

1. I titolari e/o gestori di bar, ristoranti e pubblici esercizi, che intendono occupare suolo pubblico nelle aree antistanti o adiacenti i propri esercizi commerciali, per l'installazione di arredi mobili e/o sedie e tavolini, devono presentare apposita istanza.

2. All'istanza formulata come sopra, dovrà essere allegata la documentazione tecnico-illustrativa ed amministrativa.

3. La documentazione tecnica di cui a precedente comma dovrà necessariamente essere allegata alla prima istanza di autorizzazione; le istanze di rinnovo relative a periodi successivi che non prevedano variazioni nel provvedimento amministrativo ottenuto, dovranno fare esplicito riferimento agli elaborati grafici già agli atti dell'ufficio competente ed allegati all'istanza originaria.

4. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame dell'istanza prodotta.

Art. 5 – RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO

1. Il Responsabile del Procedimento provvede all'istruttoria della pratica nel rispetto dei termini stabiliti dal precedente art. 3 comma 4.

2. Il Responsabile del Procedimento , accertato che la tassa di occupazione del suolo sia stata regolarmente versata, predispone il provvedimento autorizzatorio, il quale dovrà contenere, oltre i dati anagrafici e generalità complete del richiedente, la durata dell'occupazione – con l'indicazione del termine iniziale e finale-, l'estensione dell'area concessa con allegata copia della planimetria, nonché delle condizioni alle quali viene subordinata. A tal proposito, oltre alle prescrizioni di carattere generale, dovranno essere riportate e opportunamente evidenziate, anche quelle prescrizioni di carattere tecnico-descrittivo riferite ai materiali e colori costituenti gli elementi di arredo mobili da collocare nelle aree assegnate.

Il Responsabile del Procedimento accerta, nei modi di legge:

a) la sussistenza dei requisiti di legittimazione del richiedente;

b) l'avvenuto versamento della relativa tassa di occupazione del suolo pubblico nella misura dovuta;

c) l'avvenuto totale versamento della tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico, relativa a periodi precedenti a quello per il quale la domanda è avanzata;

Quindi, trasmette copia del provvedimento al settore Tributi e al Comando di Polizia Urbana per le attività di rispettiva competenza.

3. L'autorizzazione all'installazione dell'attrezzatura viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare o risarcire eventuali danni a persone o cose derivanti dall'installazione delle attrezzature stesse, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale concedente. La stessa potrà essere modificata o revocata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della sicurezza stradale o pubblico decoro e a tutela dell'incolumità pubblica, senza indennizzo alcuno.

Art. 6 – DECADENZA

Sono causa di decadenza dell'autorizzazione a occupare suolo pubblico:

a) la reiterata violazione da parte del titolare/esercente delle condizioni e prescrizioni dettate nel Provvedimento finale; per "reiterate violazioni" deve intendersi numero due violazioni contestate e notificate al concessionario nel periodo di durata della concessione.

b) la violazione di norme di legge o di regolamento disciplinante la materia, con particolare riferimento alle previsioni del codice della strada.

c) l'uso improprio del diritto di occupazione e il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti, ovvero di disposizioni impartite a tutela dell'igiene e degli alimenti;

d) il mancato pagamento della tassa o canone di occupazione nei modi e termini di cui all'art. 50 bis D.Lgs. 507/93;

e) gli usi diversi dell'occupazione rispetto alla concessione rilasciata e per violazione delle norme relative al divieto di sub-concessione;

f) il reiterato uso, oltre i limiti e gli orari consentiti dal vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose e dalle vigenti norme in materia d'inquinamento acustico e pubblica sicurezza, di apparati per la produzione sonora. Per reiterato uso deve intendersi numero due violazioni contestate e notificate al concessionario nel periodo di durata della concessione.

2. Il provvedimento di decadenza è emanato dal Dirigente /Responsabile del Settore Attività Produttive nei casi di cui al comma precedente, recante disposizioni circa le modalità di sgombero e ripristino dell'originario stato dei luoghi.

3. Il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro del Provvedimento di revoca al concessionario , dandone contestuale notizia al Comando di Polizia Urbana.

Art. 7 – REVOCA MODIFICA E SOSPENSIONE

1. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico possono essere revocate, modificate o sospese, a giudizio insindacabile dell'Ente, in qualsiasi momento, per motivo di pubblico interesse, di sicurezza, incolumità pubblica, decoro urbano, nonché di indecorosa manutenzione dei luoghi e delle strutture.

2. La revoca, la modifica o la sospensione dell'atto è disposta con provvedimento amministrativo del Dirigente/Responsabile del Settore Attività Produttiva notificato al titolare/esercente. In tali casi, il titolare/esercente avrà diritto unicamente al rimborso della tassa o canone di occupazione versato, senza alcun altro indennizzo, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, accertata nei modi di legge e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione.

3. La revoca, la modifica o la sospensione dell'atto, in caso d'indecorosa manutenzione dei luoghi o delle strutture non dà diritto ad alcun rimborso o indennizzo.

4. I titolari o gestori di pubblici esercizi interessati da provvedimenti di revoca, modifica o sospensione di concessioni di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di arredi, sedie e tavoli, provvedono a loro cura e spese alla rimozione immediata dei manufatti, ripristinando lo stato dei luoghi " quo ante " e comunque entro il termine stabilito dall'Ente. In mancanza, la rimozione sarà effettuata d'ufficio, in esecuzione del provvedimento adottato a spese e in danno degli inadempienti con addebito ai responsabili delle relative spese per la rimozione coatta, oltre spese generali di procedura nonché quelle di eventuale custodia.

Art. 8- VOLTURA E PROROGA

1. La voltura può avere luogo esclusivamente nei casi di cessione o fitto d'azienda: Nei predetti casi il soggetto subentrante trasmette al Dirigente/Responsabile del Settore competente apposita richiesta di voltura allegando copia del titolo abilitativo in uno alla documentazione di cui all'art. 4.
2. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, il concessionario è tenuto ad inoltrare domanda di proroga della relativa autorizzazione almeno trenta giorni prima dell'inizio del nuovo periodo richiesto.
3. La presentazione della domanda di rinnovo, come pure il mero pagamento della tassa, non costituisce titolo al proseguimento dell'occupazione oltre i termini autorizzati.

Art. 9 – OBBLIGHI DEL TITOLARE

1. Le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione, a qualsiasi titolo.
2. I titolari sono tenuti all'osservanza dei seguenti e obblighi e prescrizioni generali:
 - a) obbligo di esporre al pubblico il provvedimento autorizzatorio, unitamente ad una cartella formato A4 recante planimetria dell'area da occupare, affiggendone copia all'esterno del proprio esercizio, al fine di facilitare il controllo da parte dei pubblici ufficiali, pena la revoca dell'autorizzazione, dopo una prima diffida;
 - b) la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle aree attrezzate deve avvenire nel rispetto delle norme igienico –sanitarie vigenti; Non è consentita nelle zone attrezzate la preparazione di alimenti e/o bevande –panini, cocktail , gelati ecc..- ma solo la somministrazione; si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitarie stabilite, oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, anche dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 26 giugno 1995, cui dovranno adeguarsi i regolamenti di igiene, per le parti di loro competenza;

c) non danneggiare la pavimentazione , le essenze arboree, le aiuole e gli elementi di arredo urbano, eventualmente esistenti in prossimità delle aree di occupazione assegnate; per eventuali danni arrecati alle predette opere ed elementi di arredo, conseguenti e derivanti dal posizionamento e messa in opera delle installazioni autorizzate o dall'esercizio dell'attività, sarà ritenuto in ogni caso responsabile il titolare che, pertanto, resta obbligato al ripristino, a propria cura e spese. In caso di inadempienza in Comune vi provvederà d'ufficio, a spese e in danno della parte inadempiente;

d) il titolare ha l'obbligo di mantenere sempre in perfette condizioni di ordine e pulizia le aree oggetto di autorizzazione, facendo uso anche di appositi contenitori per i rifiuti prodotti e nel rispetto delle vigenti norme;

e) il titolare è tenuto a riconsegnare l'area, nello stato e condizioni originarie, in perfetto stato di pulizia e manutenzione, provvedendo alla rimozione di ogni singolo elemento di arredo mobile allo scadere del termine dell'autorizzazione;

f) limitare l'occupazione degli spazi nei termini indicati nel relativo provvedimento.

3. I danni eventualmente causati a terzi rientrano nella esclusiva responsabilità del concessionario. Conseguentemente, il Comune resta sollevato da ogni responsabilità.

TITOLO III – DEFINIZIONE DELLE INSTALLAZIONI E DELLE TIPOLOGIE

Art. 10 – NORME VALEVOLI PER TUTTE LE AREE CITTADINE

1. I titolari o gestori di bar, ristoranti e pubblici esercizi che intendono occupare, temporaneamente il suolo pubblico nelle aree antistanti i propri esercizi commerciali, devono attenersi al pieno rispetto delle seguenti condizioni:

a) Le istanze di cui al precedente art. 3 devono indicare il numero delle attrezzature da collocare e la superficie di suolo pubblico che si intende occupare – larghezza e profondità-;

b) può essere occupato, di regola, solo suolo pubblico antistante o nelle immediate adiacenze la prospettiva delle mura perimetrali del locale ove viene svolta l'attività di pubblico esercizio del richiedente .

Eventuali richieste di maggiori superfici di suolo pubblico estese a proprietà confinanti con il P.E. richiedente, dovranno essere corredate da esplicito nulla osta del confinante;

2. Non possono autorizzarsi occupazioni nei seguenti casi e circostanze:

a) su carreggiata stradale – ad esclusione dei periodi in cui vi sia vigente l'isola pedonale;

b) su isole spartitraffico;

c) in corrispondenza di attraversamenti pedonali;

d) in adiacenza di fermate o stazioni di mezzi pubblici;

e) su percorsi, attraversamenti e rampe per diversamente abili;

f) in prossimità degli incroci e delle intersezioni stradali;

g) a una distanza radiale inferiore a mt. 10 dagli accessi agli edifici di culto dotati di sagrato;

La distanza radiale è la misura tra lo sporto del de hors più prossimo al sagrato e il centro di questo geometrico di questo. Per sagrato deve intendersi lo spazio antistante la facciata principale di una chiesa, sopraelevato rispetto al piano stradale e delimitato da cancello, balaustra o elementi di arredo urbano a mò di cornice. Il

presente divieto, non si applica in caso di edifici di culto privi di sagrato.

3. Le installazioni degli arredi mobili non dovranno recare, in alcun caso, intralcio al traffico veicolare in genere, a quello di emergenza ed al transito in sicurezza dei pedoni e delle persone diversamente abili.

4. All'interno, ovvero nel contesto delle strutture da installare non potranno essere collocate transenne od altri ostacoli che possano impedire la libera movimentazione del pubblico, né materiali che non siano omologati sotto il profilo antincendio ; tutti gli eventuali cavi di alimentazione elettrica devono essere posizionati al di fuori della portata del pubblico, opportunamente protetti a norma di legge, al fine di non costituire ostacolo e pericolo alcuno.

5. Nei giorni di chiusura del Pubblico Esercizio, gli elementi di arredo installati dovranno essere compiutamente raccolti e disposti in maniera ordinata all'interno delle aree di occupazione assegnate in modo tale da non costituire intralcio o pericolo alcuno per gli utenti della strada.

6. Gli elementi da collocare nelle aree di occupazione assegnate dovranno essere totalmente amovibili e di facile rimozione; I tavoli e sedie da collocare dovranno garantire il rispetto delle norme di legge in termini di stabilità e sicurezza e, soprattutto, che non danneggino la pavimentazione o il manto erboso esistente.

Art. 11 – DEFINIZIONE DI STRUTTURE E LORO CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

1. Nel caso in cui alle strutture di seguito elencate venga abbinato un messaggio pubblicitario avente scritte e logo relative all'attività,

dovrà essere rispettato anche quanto vigente in materia di pubblicità di cui al relativo regolamento Comunale.

2. L'Amministrazione può, in qualsiasi momento, a proprio giudizio insindacabile, rimuovere o far rimuovere dall'esercente titolare le fioriere o quanto altro insistente su suolo pubblico concesso, per necessità, decoro dei luoghi o pubblica sicurezza o per persistente incuria.

3. L'occupazione del suolo pubblico è consentita mediante il posizionamento di dehors.

Per de hors s'intende l'insieme degli elementi – ombrelloni o altra copertura in telo retta da struttura autoportante, pannelli frangivento, impianti fissi e mobili ed altre strutture- mobili, smontabili o facilmente rimovibili, aperti su tutti i lati, posti in modo funzionale e armonico sullo spazio pubblico e/o privato assoggettato all'uso pubblico , che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso a un locale di pubblico esercizio.

4. Gli elementi costitutivi dei dehors devono inoltre presentare le seguenti caratteristiche:

a) OMBRELLONI

Gli ombrelloni devono essere di colore chiaro.

b) ALTRA COPERTURA

Nell'ambito della superficie autorizzata, in alternativa all'ombrellone, è consentita l'installazione di copertura costituita da telo impermeabilizzato e ignifugo di colore chiaro retta da struttura portante in profilati leggeri in lega, metallo o legno.

c) PEDANE

La pedana poggiata al suolo, realizzata in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso, dovrà avere una estensione non superiore allo spazio assentito in concessione. La pedana dovrà essere realizzata in legno o altri materiali, del tipo a "pavimento galleggiante" tali comunque da permettere il libero e rapido deflusso delle acque meteoriche, con componenti ed ancoraggi facilmente amovibili; ogni soluzione adottata dovrà comunque ben delimitare i limiti della concessione.

In alternativa alla pedana, anche a seguito di prescrizione del responsabile del procedimento, potrà collocarsi un tappeto ignifugo.

d) FIORIERE

Nelle aree di occupazione autorizzate, possono essere collocati elementi "fioriera" a coronamento e delimitazione delle aree stesse. Esse dovranno comunque ricadere nel perimetro dell'area assegnata e potranno essere utilizzate anche come punti di ancoraggio delle strutture ombreggianti. In ogni caso non dovranno creare ostacoli al libero transito dei pedoni, né agli accessi degli edifici o locali terra e non potranno essere collocate, in nessun caso, su sede di carreggiata stradale destinata alla viabilità veicolare.

TITOLO IV – CASI PARTICOLARI

Art. 12 – OCCUPAZIONE CON ELEMENTI DI ARREDO

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospicienti su pubblica via, può essere concessa l'occupazione suolo pubblico per collocarvi, a propria cura e spese e sotto la direzione tecnica del competente ufficio comunale –settore viabilità–, elementi di arredo – quali ad esempio, vasi ornamentali, fioriere,

paletti transenne ecc..- aventi funzioni di dissuasori della sosta a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. La domanda per le occupazioni di cui al comma precedente, debitamente motivata e sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere indirizzata al settore Viabilità. Alla domanda andrà allegata una documentazione fotografica ed una planimetria con l'indicazione dello stato post operam.

3. Le concessioni di suolo pubblico rilasciate in conformità al presente articolo sono gratuite.

4. In caso d'incuria da parte dei concessionari , le strutture saranno rimosse a spese e danno dei concessionari stessi.

TITOLO V – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 13 – NORME GENERALI VALEVOLI PER TUTTE LE AREE CITTADINE

1. La Polizia Municipale vigilerà sull'esistenza e sul pieno rispetto dei provvedimenti concessori. Gli addetti alla vigilanza, rilevate le inadempienze, dovranno contestarle a mezzo specifico verbale all'interessato, comminare le sanzioni accessorie e comunicare agli altri uffici competenti compreso il settore Tributi.

2. In caso di necessaria rimozione degli arredi sarà prevista, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche la sanzione accessoria che verrà comunicata tramite ordinanza dirigenziale.

3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda ai Regolamenti Comunali vigenti in materia.

4. Sono abrogate tutte le disposizioni che siano in contrasto o incompatibili con quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 14 – NORMA TRANSITORIA

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dalla data di esecutività del provvedimento deliberativo che le approva.

2. I titolari di concessioni rilasciate secondo criteri previgenti sono tenuti ad adeguare le proprie strutture in conformità al presente regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore.

3. I titolari di PP.EE. che alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano sprovvisti di provvedimento autorizzatorio in quanto scaduto e che tuttavia risultino in regola con il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico devono presentare nuova istanza, corredata dalla prescritta documentazione integrativa, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

4. Nel caso di mancato rispetto dei termini massimi indicati rispettivamente ai commi 2 e 3 del presente articolo, l'Amministrazione procederà con la revoca della concessione, salvo che la parte si adegui entro i termini che verranno indicati nel provvedimento ingiuntivo.

TITOLO VI – ZONIZZAZIONE E TARIFFE

Art. 15 – DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. L'ammontare della tassa di occupazione del suolo pubblico viene determinata dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:

a) classificazione delle strade in ordine di importanza;

b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c) durata dell'occupazione;

Art. 16 – MISURA DELLE OCCUPAZIONI

1. Ai fini della determinazione del canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq. – metro quadro-.

2. Le frazioni inferiori al mq. sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.

Art. 17 – CLASSIFICAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni del suolo, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero due categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità del traffico pedonale e veicolare.

2. Le categorie delle strade e degli spazi pubblici comunali di cui al precedente comma che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono le seguenti:

a) categoria 1: Rione San Marco – Località Oliveto- Via Pisacane – Via Lungomare – Corso Italia – Via San Marco – Parcheggio adiacente ex edificio scolastico di Villammare – Via Della Repubblica – Via Regina Margherita – Via Borsellino – Via Irace – Via Monastero – Corso Umberto I – Via Roma – Via Ariosto;

b) categoria 2: vengono classificate di categoria 2 tutte le strade non comprese nella precedente categoria 1.

Art. 18 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe per la tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 17.

2. Per le occupazioni permanenti la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata in rapporto alla durata dell'occupazione.

A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento, ad eccezione di fiere, mercati, mercatini estivi e/o altre feste:

a) occupazioni fino a 4 ore : riduzione del 20 per cento;

b) occupazioni da 4 a 9 ore: riduzione del 10 per cento;

c) occupazioni da 9 a 24 ore: tariffa giornaliera intera;

4. Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni e fino a 29 giorni, la tariffa giornaliera è ridotta del 30%;

5. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 29 giorni ed inferiori ad un anno o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50%.